

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 15 DEL 20 FEBBRAIO 2008, CONCERNENTE IL GRUPPO ASSICURATIVO DI CUI AL TITOLO VII (ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO), CAPO IV (GRUPPO ASSICURATIVO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 18 DEL 12 MARZO 2008, CONCERNENTE LA VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE), CAPO IV (VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007, CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE;**

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 26 DEL 4 AGOSTO 2008, CONCERNENTE LE PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO VII (ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO), CAPO III (PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

## **Esiti della pubblica consultazione**

**Roma, 22 ottobre 2014**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa alle modifiche dei Regolamenti ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, n. 18 del 12 marzo 2008, n. 7 del 13 luglio 2007 e n. 26 del 4 agosto 2008.

Nel termine indicato, all'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte dell'[Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici \(di seguito ANIA\)](#) e dell'[Avv. Chiara Cimarelli – Studio legale e Tributario in associazione con EY](#).

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascun articolo commentato, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del presente documento.

Contestualmente viene pubblicato il nuovo testo dei Regolamenti ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, n. 18 del 12 marzo 2008, n. 7 del 13 luglio 2007 e n. 26 del 4 agosto 2008, come modificati dal Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014, che ne specifica la diversa tempistica di applicazione. Sono, altresì, pubblicati gli Allegati aggiornati.

Non sono pervenuti commenti di carattere generale.



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Documento di consultazione n. 8/2014

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 15 DEL 20 FEBBRAIO 2008 CONCERNENTE IL GRUPPO ASSICURATIVO DI CUI AL TITOLO VII (ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO), CAPO IV (GRUPPO ASSICURATIVO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005 N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

**Legenda**

Nella riga “Commentatore” i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga “Osservazioni generali” i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne “Articolo” e “Comma” andranno inseriti, rispettivamente, l’articolo e il comma cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna “Osservazioni e proposte” andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Articolo	Comma	Osservazioni e proposte - Chiara Cimarelli – Studio legale e Tributario in associazione con EY	RISOLUZIONI IVASS
3	1, b-bis	<p>Si chiede di chiarire se, per trovare applicazione, il requisito dell’“influenza dominante” debba essere inteso alla stregua dei commi 1 e 2 dell’articolo 2359 c.c. e debba essere ulteriormente qualificato dai “rapporti organizzativi e finanziari idonei a conseguire la trasmissione al gruppo assicurativo degli utili e delle perdite”, ovvero se, per le finalità di applicazione del Regolamento in oggetto, tale requisito debba intendersi sussistere solo in presenza dei “rapporti organizzativi e finanziari idonei a conseguire la trasmissione al gruppo assicurativo degli utili e/o delle perdite”.</p> <p>Si prega di esplicitare il requisito dell’“idoneità” dei suddetti rapporti organizzativi e finanziari e di fornire ulteriori elementi alla stregua dei quali verificare quando la “maggioranza dei benefici e/o dei rischi possano considerarsi trasferiti al gruppo, allorché tali benefici e/o rischi non possano essere quantificati numericamente.</p>	<p>Il requisito dell’influenza dominante sussiste anche qualora, indipendentemente dalle partecipazioni detenute (art. 2359, commi 1 e 2 c.c.) e dai poteri di nomina degli organi amministrativi, sussistano rapporti organizzativi e finanziari idonei a conseguire la trasmissione al gruppo assicurativo degli utili e delle perdite (cfr. anche Disposizioni di vigilanza per le banche, circ. n. 285/2013, II° agg.to, Parte Prima. I.2.7 e 8).</p> <p>Nelle ipotesi in cui sia impossibile una quantificazione numerica dei benefici e/o dei rischi, dovranno essere considerati tutti gli elementi oggettivi disponibili e scelta di volta in volta la soluzione più prudentiale.</p>



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Documento di consultazione n. 8/2014

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 26 DEL 4 AGOSTO 2008 CONCERNENTE LE PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO VII (ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO), CAPO III (PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

**Legenda**

**Nella riga “Commentatore” i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).**

**Nella riga “Osservazioni generali” i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.**

**Nelle colonne “Articolo” e “Comma” andranno inseriti, rispettivamente, l’articolo e il comma cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.**

**Nella colonna “Osservazioni e proposte” andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.**

			RISOLUZIONI IVASS
Articolo	Comma	Osservazioni e proposte - ANIA	
8	1	<p>L'art. 8 del Regolamento ISVAP n. 26/2008, come modificato nel documento in pubblica consultazione, prevede che <i>"Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), che intendono acquisire il controllo di altre società <b>diverse dalle imprese strumentali</b> sono tenute a chiedere la preventiva autorizzazione dell'ISVAP"</i>.</p> <p>Si accoglie favorevolmente la proposta di modifica che, come indicato nella Relazione di presentazione del Documento di consultazione, mira a <i>"razionalizzare i procedimenti autorizzatori in tema di partecipazioni di controllo assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione"</i>, sempre e comunque in conformità alla normativa primaria (art. 79, commi 2 e 3, del Codice delle assicurazioni private-CAP).</p> <p>Tuttavia si evidenzia che la mancata indicazione di una soglia di rilevanza (rispetto al patrimonio complessivo dell'impresa acquirente) nella definizione di <i>"controllo"</i> -</p>	<p>Proposta non accolta. Dalla modifica non deriva, infatti, alcun aggravio per le imprese di assicurazione italiane in quanto vengono, al contrario, significativamente ridotte le fattispecie che richiedono</p>



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



		<p>per la quale l'art. 1, c. 1, lett. a), del Regolamento rinvia all'art. 72 del Codice delle Assicurazioni Private-CAP - comporta un aggravio amministrativo e non competitivo per le imprese di assicurazione italiane. Infatti, queste ultime sono tenute ad attendere la preventiva autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza indipendentemente dall'effettivo valore della partecipazione assicurativa acquisita, ed indipendentemente dal fatto che tale acquisizione abbia un impatto significativo sulla complessiva situazione patrimoniale dell'impresa acquirente.</p>	<p>l'autorizzazione preventiva dell'IVASS (ora rappresentate, esclusivamente, dall'assunzione del controllo in imprese di assicurazioni di Stato Terzo ed in imprese che esercitano attività diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione).</p> <p>Non è stata, inoltre, identificata alcuna soglia di rilevanza della partecipazione rispetto al patrimonio complessivo dell'acquirente in quanto l'obbligo di autorizzare l'assunzione del controllo deriva dalla norma primaria (art. 79, comma 3 CAP) e non può essere modulato diversamente dal Regolamento.</p>
<b>12</b>	<b>1</b>	<p>Si coglie altresì l'occasione per segnalare che il termine per il rilascio dell'autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità di Vigilanza (60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione) non è in linea con quelli concessi dalle Autorità di Vigilanza di altri Paesi, anche nell'Unione Europea. Tale circostanza pone di fatto le imprese nazionali in una posizione di svantaggio competitivo e, pertanto, si auspica che l'Autorità possa valutarne un'adeguata riduzione (il termine più idoneo potrebbe essere di 30 giorni).</p>	<p>Proposta non accolta, in coerenza con i termini previsti per altri procedimenti amministrativi dell'IVASS.</p>